

SCRITTI PER IL NOVANTESIMO COMPLEANNO DI MATTEO MARRONE

a cura di

Giacomo D'Angelo, Monica De Simone e Mario Varvaro



G. Giappichelli Editore



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

SCRITTI PER
IL NOVANTESIMO COMPLEANNO
DI MATTEO MARRONE

a cura di

Giacomo D'Angelo, Monica De Simone e Mario Varvaro



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2019 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-3407-2

ISBN/EAN 978-88-921-8816-7 (ebook - pdf)

La pubblicazione del presente volume è stata resa possibile grazie al contributo finanziario della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-sociali dell'Università degli Studi di Palermo, del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria nonché del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

Stampa: LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Elenco delle abbreviazioni</i>	VII
<i>Presentazione della collana</i>	XI
<i>Presentazione del volume</i>	XIII
<i>Nota dei curatori</i>	XV
<i>Martin Avenarius</i> Gentilnamen, Grundstücke und Gedächtnis. Die Förderung der <i>memoria</i> als Zweck römischer Familienfideikommiss an Immobilienvermögen	1
<i>Mariagrazia Bianchini</i> Un'interpolazione 'ideologica' in CI. 8.11.5	27
<i>Luigi Capogrossi Colognesi</i> Gli antichissimi <i>sacra</i> dei popoli latini e le origini delle relazioni giuridiche romano-latine	33
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> Ancora una riflessione sulla successione di M. Anneo Carseolano	47
<i>Alessandro Corbino</i> La vendita di <i>arbores stantes</i> (D. 19.1.40)	57
<i>Felice Costabile</i> 'Tardoantico' ed era costantiniana: convenzione storiografica di un concetto moderno	91
<i>Norma Xóchitl Di Censo García</i> Innovación educativa utilizando el método de casos aplicado a la enseñanza de las instituciones de derecho privado romano en México	107
<i>Thomas Finkenauer</i> Riccobono und die Stipulation	113

	<i>pag.</i>
<i>Tomasz Giaro</i> Roman Law and Consensual Rationality	137
<i>Éva Jakab</i> Der letzte Wille eines Sonderlings?	155
<i>Umberto Laffi</i> Acquisto della cittadinanza romana da parte dello straniero: ruolo ed efficacia del <i>census</i>	169
<i>Rosalia Marino</i> Sulla mobilità verticale in età giulio-claudia tra intersezioni politiche e culturali	183
<i>Giovanni Nicosia</i> <i>Uno spiritu continentur</i>	193
<i>Salvatore Puliatti</i> Aspetti della riflessione giurisprudenziale in materia criminale. Un giurista di età severiana: Callistrato	199
<i>Gianfranco Purpura</i> <i>Varia de iure maris</i>	219
<i>Boudewijn Sirks</i> <i>Paelex, conubium</i> and the <i>lex Canuleia</i>	241
<i>Laura Solidoro</i> Strategie deflative nell'esperienza giuridica romana: la 'decarcerizzazione'	255
<i>Mario Varvaro</i> Alcune considerazioni sulla ricostruzione delle formule delle azioni divisorie	287
<i>Andreas Wacke</i> Die <i>senectus</i> in kaiserzeitlichen Rechtsquellen	333
<i>Elenco delle pubblicazioni di Matteo Marrone</i>	365
<i>Indice delle fonti citate</i>	373

Gianfranco Purpura
(Università degli Studi di Palermo)

VARIA DE IURE MARIS

Le uniche motivazioni di sentenze di giudici formulari di età repubblicana, che sono state individuate dal prof. Matteo Marrone in una recente ricerca, riguardano il dolo e il *litus maris*; esse esprimono una precisa definizione di un termine giuridicamente rilevante, quasi ‘sentenze interpretative’, che avrebbero potuto costituire un significativo ‘precedente’ nella prassi processuale romana.¹ E dunque ho ritenuto di offrire nella raccolta di scritti a Lui dedicati, qualche spunto interpretativo sparso sul diritto e il mare,² iniziando dalla controversa demarcazione della spiaggia e del fondo costiero.

Non sono molte le certezze che possiamo nutrire nel caso della definizione del *litus*, attribuita in D. 50.16.96 pr., da Celso a Marco Tullio (Cicerone):

Litus est, quousque maximus fluctus a mari pervenit: idque Marcum Tullium aiunt, cum arbiter esset, primum constituisse.

A partire dall’autore dell’arbitrato, Cicerone stesso o Aquilio Gallo, che,

¹ M. Marrone, *Su struttura delle sentenze, motivazione e ‘precedenti’ nel processo privato romano*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, V, Napoli 2001, 273-290, anche in *BIDR* 100, 1997 (pubbl. 2003), 37-48, da cui si citerà. I due casi di motivazione di una sentenza si rintracciano in Cic. *de off.* 3.16.66, riguardante il dolo, e in D. 50.16.96 pr. (Cels. 25 *dig.*), qui trattato.

² Evitando l’espressione ‘diritto marittimo romano’, non perché non esistano, ovviamente, antecedenti romani di disposizioni e problematiche giuridiche riguardanti il mare, la navigazione e il commercio, ma per non incrementare quel fenomeno che M. Fiorentini, *Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni*, in *BIDR* 111, 2017, 82 s., giustamente stigmatizza e che denomina come «sindrome del ‘già i Romani’». Esso coinvolge diversi settori della ricerca storico-giuridica contemporanea, dalla ecologia e la tutela ambientale al diritto amministrativo, dal diritto commerciale e l’economia antica, vista come economia di mercato, alla protezione della vita fin dal concepimento, dal diritto della navigazione al diritto marittimo in genere. Sul dibattito in riferimento al diritto commerciale romano e alla comparazione giuridica tra presente e passato v. G. Purpura, *Diritto e Storia: un percorso comune con Pietro Cerami*, in P. Cerami / M. Serio (a cura di), *Scritti di comparazione e storia giuridica*, II, Torino 2013, 100-104.

come il medesimo Arpinate riferisce nei *Topica*,³ avrebbe escogitato una definizione di *litus* diversa, “ma non contraddittoria, rispetto a quella che nel passo celsino è attribuita a Cicerone”.⁴ Per avallare l’assegnazione ad Aquilio Gallo è stata addirittura proposta da Mommsen una restituzione che mira ad inserire nel testo del Digesto il più prestigioso giurista, pretore nel 66 a.C., preferendolo all’oratore.⁵ A mio parere, però, non sembra che sussistano motivi sufficienti per confutare l’attendibilità della notizia riferita da Celso, sia che si ipotizzi che essa sia stata attinta da una fonte orale approssimativa (arg. ex *aiunt*) o da un testo pervenuto corrotto, come propende ad accettare il prof. Marrone, seguendo Mommsen.⁶ Nulla vieta di supporre che Celso abbia tratto la notizia da un altro giurista – per superare l’obiezione che sembra che egli non abbia mai citato autori non giuristi – il quale invece aveva utilizzato un lodo arbitrale proprio

³ Cic. *top.* 7.32: *Saepe etiam definiunt et oratore et poetae per translationem verbi ex similitudine cum aliqua suavitate, Sed ego a vestris exemplis nisi necessario non recedam. Solebat igitur Aquilius conlega et familiaris meus, cum de litoribus ageretur, quae omnia publica esse vultis, quaerentibus iis quos ad id pertinebat, quid esset litus, ita definire, qua fluctus eluderet; hoc est, quasi qui adulescentiam florem aetatis, senectutem occasum vitae velit definire, translatione enim utens discedebat a verbis propriis rerum ac suis.*

⁴ Marrone, *Su struttura delle sentenze* (nt. 1) 42.

⁵ Nell’*editio maior* di Th. Mommsen dei *Digesta ad h. l.* si ipotizza una corruzione del testo e si restituisce: ... [*idque Marcum Tullium aiunt*] <*idque M. Tullius Gallum Aquilium ait*>.

⁶ Oltre a Marrone, *Su struttura delle sentenze* (nt. 1) 42, attribuiscono la definizione di *litus* in D. 50.16.96 pr. ad Aquilio già F.P. Bremer, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I. *Liberarum rei publicae iuris consulti*, Lipsiae 1896, 119; E. Costa, *Cicerone giureconsulto*, I, Bologna 1927, 412 nt. 2; R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano 1966, 69; L. Vacca, *Contributo allo studio del metodo casistico*, Milano 1976, 56 nt. 32; M. Talamanca, *Pubblicazioni pervenute alla Direzione (La certezza del diritto nell’esperienza giuridica romana, Atti del Convegno, Pavia, 26-27 aprile 1985, Padova, 1987)*, in *BIDR* 91, 1988, 855; C. Spanu, “*Mare, et per hoc litora maris*” (I. 2.1.1). *Gestione e tutela del litorale marittimo nel diritto romano*, 2012 (<https://uniss.academia.edu/ClaudioSpanu>), 13; più cauto F. Bona, *La certezza del diritto nella giurisprudenza tardo-repubblicana*, in M. Sargenti / G. Luraschi (a cura di), *La certezza del diritto nell’esperienza giuridica romana. Atti del Convegno di Pavia, 26-27 aprile 1985*, Padova 1987, 144 s. nt. 96. Propende invece per attribuire la definizione a Cicerone D. Nörr, *Cicero-Zitate bei den klassischen Juristen*, in *Ciceroniana. Atti del III Colloquium Tullianum (Roma, 3-5 ottobre 1976)*, Roma 1978, 126 ss.; V. Scarano Ussani, *Ermeneutica, diritto e “valori” in L. Nerazio Prisco*, in *Labeo* 23, 1977, 165; U. Manthe, *Die libri ex Cassio des Iavolenus Priscus*, Berlin 1982, 187; H. Ankum, *Litora maris et longi temporis praescriptio*, in *Index* 26, 1998, 361; M. Fiorentini, *Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano 2003, 438 s. nt. 19; C. Masi Doria, *Litus maris: definition et controverses*, in E. Hermon / A. Watelet (a cura di), *Riparia, un patrimoine culturel. La gestion intégrée des bords de l’eau*, Oxford 2014, 235 s.; P. Lambriani, *Alle origini dei beni comuni*, in *Iura* 65, 2017, 408 s.; B. Biscotti, *Sopravvenienze, rischio contrattuale, litora e concessioni, tra diritto privato e diritto pubblico*, in *IAH* 10, 2018, 31 ss. Ritengono la definizione di Cicerone equivalente a quella di Aquilio sia M. Penta, *Note sul ‘liber definitionum’ (D. 50, 16)*, in *Fraterna munera. Studi in onore di Luigi Amirante*, Salerno 1998, 383, che D. Dursi, *Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, Napoli 2017, 39 e nt. 44.

di Cicerone, che per la prima volta sul piano giudiziario aveva determinato con certezza (*primum constituisse*) una nozione di *litus*, della quale ormai si doveva avvertire l'esigenza per l'incremento del numero delle controversie derivanti dalla frequentazione delle spiagge da parte di pescatori; questi ultimi, seguendo un uso antico e diverso dal moderno, trascinavano a riva anche grandi pesci, come i tonni, finendoli sulla battigia⁷ ed entrando in continuo contrasto con i proprietari dei fondi litoranei antistanti;⁸ o per il libero diffondersi di strutture edilizie private sulle spiagge a causa della nota passione tardo repubblicana per il mare e per l'impianto di *vivaria* di *piscinarii*⁹ o di *ostriaria*, o addirittura di stabilimenti per la lavorazione del pesce, le cui *cetariae*, con il loro olezzo, avrebbero potuto creare non poco disagio ai proprietari di *praetoria* antistanti. Tali controversie richiedevano una precisa definizione del *litus*, il cui utilizzo, come il mare, era aperto a tutti, e una di esse era stata discussa in sede giudiziaria (... *cum de litoribus ageretur* rell.), coinvolgendo per un responso anche il *conlega et familiaris* di Cicerone, Aquilio, che sbrigativamente aveva alluso al 'gioco' delle onde marine sulla sabbia (... *qua fluctus eluderet*).¹⁰ Nei *Topica*, composti per Trebazio Testa, la definizione di Aquilio non è affatto riferita ad una pronunzia arbitrare, come nella notizia fornita da Celso, ma rilasciata da un giurista che rispondeva ai richiedenti con un parere (*quaerentibus eis quos ad id pertinebat, quid esset litus*), e sembra possibile cogliere quasi un larvato dissenso di Cicerone (... *quae omnia publica esse vultis* rell.), riferendosi ai giuristi e alla

⁷ G. Purpura, *Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia*. V – *Sull'origine bizantina della tonnara*, in *Rassegna Internazionale di Archeologia Subacquea*, Acitrezza, 30 sett.-3 ott. 2004, inserito in "Liberum mare", *acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico*, *Colloq. Intern. "Ressources et activités maritimes des peuples de l'Antiquité"*, Université du Littoral Côte d'Opale, Boulogne, 12-14 maggio, 2005, anche in *AUPA* 49, 2004 (pubbl. 2005), 165-206.

⁸ M. Fiorentini, *Fructus e delectatio nell'uso del mare e nell'occupazione delle coste nell'età imperiale romana*, in E. Hermon (a cura di), *Riparia dans l'empire romain: pour la définition du concept. Actes des journées d'étude de Québec, 29-31 octobre 2009*, Oxford 2010, 267 ss. Il contrasto in D. 47.10.13.7 e in D. 8.4.13 tra proprietari e pescatori è stato frequentemente equivocato, attribuendolo alla tutela dalla riservatezza dei primi – che dalla pesca in mare, invece che dilettati, avrebbero potuto essere disturbati – piuttosto che giustificandolo per la salvaguardia dei consistenti interessi economici dei secondi per l'attività alieutica praticata sulla spiaggia, come è più probabile. Cfr. L. D'Amati, *Aedificatio in litore*, in L. Garofalo (a cura di), *I beni d'interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, I, Napoli 2016, 683.

⁹ Cic. *ad Att.* 1.20.3 (dopo il maggio del 60 a.C.).

¹⁰ In un altro testo di Cicerone, anteriore ai *Topica*, composti nel 44 a.C., osserva Fiorentini, *Fiumi e mari* (nt. 6) 436 nt. 15, il verbo *eludere* venne utilizzato dopo l'agosto del 45 allo stesso modo (Cic. *de nat. deor.* 2.39.100: ... *ipsum autem mare, sic terram appetens, litoribus eludit, ut una ex duabus naturis conflata videatur*). E ancora in Quint. *inst.* 5.14.34: ... *cum etiam iuris consulti, quorum summus circa verborum proprietatem labor est, 'litus' esse auderent dicere, qua fluctus eludit*, riaffiora la definizione del *litus*, attribuita da Cicerone ad Aquilio Gallo, la quale ancora, tra il 90 e il 96 d.C., veniva evidentemente ricordata.

leggerezza dello stesso scherzo etimologico dell'amico.¹¹ A prescindere dal noto divario tra il considerare i *litora res publicae* o *communes omnium*,¹² le due definizioni, se pur non contraddittorie tra loro, non sono perfettamente coincidenti e possono implicare valutazioni diverse del territorio, oggetto delle controversie giudiziarie.¹³ Mentre infatti nel caso di Aquilio, che parlava metaforicamente di 'gioco' dell'onda sulla battigia, vi era compresa solo quella parte di spiaggia contro cui le onde sbattevano sulla riva nel momento preso in considerazione, e cioè una fascia più o meno ampia, in funzione non solo dell'inclinazione del suolo e della forza del moto ondoso, ma anche dell'ampiezza delle maree (che se pur in Italia potevano essere poco significative, non lo erano nella vastità dell'impero), nel caso della più precisa definizione di Cicerone, riferita al massimo flutto, chiaramente mai raggiunto nel tempo, era presa in considerazione una fascia certamente più ampia, comprendente l'estremo limite di ogni possibile ondata, anche quando il mare, infuriato d'inverno, finiva per sommergere uno spazio maggiore, ampliando, anche considerevolmente, il *litus* di Aquilio. E se ancora Giavoleno ripeterà il limite ciceroniano del *maximus fluctus*,¹⁴ Giustiniano avvertirà l'esigenza di specificare che ciò avveniva soprattutto nel periodo invernale per l'intensità dei venti e delle tempeste.¹⁵ E tale variazio-

¹¹ G. Scherillo, *Lezioni di diritto romano. Le cose. Parte prima. Concetto di cosa. Cose extra patrimonium*, Milano 1945, 73; A. Dell'Oro, *Le res communes omnium dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico*, in *Studi Urbinati* 31, 1962-1963, 264; Fiorentini, *Fiumi e mari* (nt. 6) 436 ss.; A. Triggiano, "Conlega et familiaris meus". *Note minime su Cicerone e Aquilio Gallo*, in *Index* 38, 2010, 379 s.; 399 s.; Fiorentini, *Fructus et delectatio* (nt. 8) 272; L. D'Amati, *Brevi riflessioni in tema di res communes omnium e litus maris*, in I. Piro (a cura di), *Scritti per Alessandro Corbino*, 2, Tricase 2016, 351; Ead., *Aedificatio in litore* (nt. 8) 649.

¹² Nella *pro Sex. Roscio Am.* 26.72 Cicerone afferma: *Etenim quid tam est commune quam spiritus vis, terra mortuis, mare fluctuantibus, litus eiectis*. Scherillo, *Lezioni* (nt. 11) 73; Dell'Oro, *Le res communes omnium* (nt. 11) 264; A. Watson, *The law of property in the later Roman Republic*, Oxford 1968, 13; Lambrini, *Alle origini* (nt. 6) 405 s., ne hanno giustamente desunto un chiaro riferimento alla natura *communis* per Cicerone del lido; cfr. D'Amati, *Aedificatio in litore* (nt. 8) 649 nt. 18. Cfr. *infra*, § 2.

¹³ Già Fiorentini, *Fiumi e mari* (nt. 6) 439 ss. ha colto una dialettica tra le quattro definizioni di *litus* a noi pervenute, diversamente da Dell'Oro, *Le res communes omnium* (nt. 11) 264 o da O. Behrends, *Die allen Lebewesen gemeinsame Sachen (res communes omnium) nach den Glossatoren und dem klassischen römischen Recht*, in D. Medicus et al. (a cura di), *Festschrift für Hermann Lange zum 70. Geburtstag*, Stuttgart et al. 1992, 20, che le ritengono senza differenze. Cfr. anche Penta, *Note sul 'liber definitionum'* (nt. 6) e Dursi, *Res communes omnium* (nt. 6).

¹⁴ D. 50.16.112 (Iav. 11 *ex Cass.*): *Litus publicum est eatenus, qua maxime fluctus exaestuat* rell. Tenendo conto del *maximus fluctus*, scrive Scarano Ussani, *Ermeneutica e valori* (nt. 6) 165: "Era come se ogni volta il lido pubblico, quando l'intensità delle onde veniva meno, emergesse nuovamente dalle acque. In base a questo particolare rapporto che il lido aveva con il mare, poteva ben apparire prodotto spontaneo di questo elemento naturale, ai cui mutamenti era legata la sua esistenza".

¹⁵ I. 2.1.3: *Est autem litus maris, quatenus hibernus fluctus maximus excurrit*.

ne non era certo indifferente ai fini giudiziari, determinando il preciso confine dei fondi privati litoranei, rispetto allo spazio marino lasciato all'uso comune di tutti. Cicerone dunque era stato designato dal pretore in qualità di arbitro per risolvere un conflitto relativo al cd. *litus siccus*, inducendo gli studiosi ad ipotizzare un *agere ex interdicto* in seguito ad una costruzione elevata sulla spiaggia, che avrebbe potuto giustificare il ricorso all'arbitrato. Sembra infatti che a protezione della spiaggia avrebbe potuto essere emesso l'interdetto *ne qui in flumine publico ripave eius fiat*, che essendo restitutorio, implicante cioè il ripristino eventuale dei luoghi, avrebbe potuto contenere una clausola arbitrale, la quale avrebbe richiesto la nomina di un tecnico, Cicerone appunto, per l'accertamento della natura privata o comune del tratto di spiaggia coinvolto.¹⁶ Il suo *constitutum* – e non il *responsum* apparentemente scherzoso di Aquilio, ma forse, sottesamente, più favorevole ai proprietari costieri – era destinato a conservarsi nel tempo, perdurando sino all'età di Giustiniano, il quale, ribadendolo, avvertì l'esigenza di chiarirlo ulteriormente.

1. D. 1.8.10: una 'crux interpretum' tra la spiaggia e il mare

Per sottolineare la scarsa utilità nel regime romano classico di locazioni statali di tratti di mare o di spiaggia, qualche tempo fa ho evidenziato¹⁷ che a chiunque era possibile utilizzare il mare ed il lido, indipendentemente dalla proprietà del fondo rivierasco antistante, con il solo limite di rendere possibile l'uso comune a tutti, giungendo persino ad ammettersi che fosse legittimo edificare in mare o sul lido, con la conseguenza che l'edificio in tal caso sarebbe divenuto oggetto di proprietà privata dell'edificante e, demolita la struttura, il luogo sarebbe stato ripristinato nella sua primitiva condizione di *res communis omnium*. L'unico limite, in tal caso, sarebbe stato quello di non ledere il *commodum* di altri, che avrebbero potuto vantare eguali pretese, essendo il mare e il lido beni che oggi vengono denominati 'non rivali', perché il loro uso non deve comportare l'impossibilità per un altro individuo di consumarli allo stesso tempo, né 'escludibili', perché i terzi non possono essere estromessi dal loro uso.¹⁸ E allora? Come si giustificava una *aedificatio* di un solo privato, che

¹⁶ Tale è la ricostruzione della fattispecie effettuata da Nörr, *Cicero-Zitate* (nt. 6) 127 e nt. 57, in base a D. 43.8.2.8; Marrone, *Su struttura delle sentenze* (nt. 1) 43, il quale rileva che seguendo D. 43.12.1.17, fu Labeone a proporre l'estensione al mare e ai *litora* dell'interdetto edittale, "ma è bene possibile che l'estensione fosse invalsa anche prima"; Masi Doria, *Litus maris* (nt. 6) 235 s.

¹⁷ Purpura, "Liberum mare" (nt. 7) 533-554.

¹⁸ D'Amati, *Aedificatio in litore* (nt. 8) 670 ss.; Fiorentini, *Spunti volanti* (nt. 2) 95.

inevitabilmente avrebbe finito per ledere i *commoda* di molti?

In antico, l'ampia disponibilità di mare e di spiagge rendeva necessario, perché si riconoscesse l'*incommodum* a danno di un terzo, dimostrare che proprio di quello specifico tratto di acque o di costa si aveva esclusiva necessità, potendosi invece normalmente utilizzare un ampio spazio libero adiacente. Dunque il lido era tanto 'pubblico' e comune al tempo stesso, da permetterne l'occupazione stabile di ampie porzioni, finendo così per essere attratto nel dominio dell'edificante lo stesso spazio in cui fosse stata eretta la costruzione;¹⁹ lido tanto disponibile ed esteso, a differenza di oggi, da rendere assai rara la lesione del *commodum*, essendo la risorsa in questione considerata praticamente inesauribile.²⁰

Dichiarava infatti Pomponio in D. 1.8.10 (6 *ex Plaut.*) che:

Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret privatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum.

Il testo, che sembra contrapporre il privato al pubblico – la cui occupazione era certo illegittima –, e non al comune, ha costituito “una di quelle bizzarre contraddizioni che sono state sempre un vero martirio degli interpreti, i quali hanno voluto fare il torto ai giuristi classici di ritenere che la complessa realtà giuridica possa adattarsi esattamente alle rigide categorie che la logica astratta costruisce”.²¹ E ancora Biondi ha osservato: “È manifesto il contrasto fra le due enunciazioni. Se il fondo privato occupato dal mare diventa *publicus*, è evidente che tutto il mare è *publicum*; ma se il privato acquista il *dominium* della parte del mare che ha occupato, vuol dire che il mare è *nullius* e non *publicum*. Quindi anche Aristone afferma che il mare sia *publicum*, ma quando si tratta dell'acquisto del dominio per occupazione presuppone sempre che si tratti di *res nullius*” e non del popolo romano!

Utilizzando un testo di Giavoleno si è cercato quindi invano di distinguere nel periodo che va dal I sec. a.C. al I sec. d.C. due porzioni del lido:²² una pubblica, coperta dal massimo flutto, e una privata, estendentesi al di là di tale limite. Ma giustamente è stato osservato che “il lido o è pubblico o non è più lido”²³ e dun-

¹⁹ Fiorentini, *Spunti volanti* (nt. 2) 102.

²⁰ Fiorentini, *Fructus e delectatio* (nt. 8) 278; A. Dani, *Il concetto giuridico di “beni comuni” tra passato e presente*, in *Historia et ius* 6, 2014, 8.

²¹ B. Biondi, *La condizione giuridica del mare e del litus maris*, in *Studi in onore di Silvio Perozzi nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo 1925, 280.

²² D. 50.16.112 (Iav. 11 *ex Cass.*): *Litus publicum est eatenus, qua maxime fluctus exaestuat* rell. Scherillo, *Lezioni* (nt. 11) 74, interpretando l'aggettivo *publicum* riferito a *litus* non come attribuzione, ma come predicato, ammetteva che “oltre quel limite il lido non è più necessariamente pubblico, potendo dunque anche essere privato”.

²³ Fiorentini, *Fiumi e mari* (nt. 6) 452. Biondi, *La condizione giuridica del mare* (nt. 21) 277,

que per tale ragione le saline, non comprese nello spazio del lido, avrebbero potuto essere oggetto di rapporti patrimoniali, ma non il mare, né la spiaggia.

Per Fiorentini dunque “una conclusione pare obbligata: Aristone guarda alla condizione giuridica del mare con la stessa prospettiva che sarà poi di Marciano. La pubblicità del mare appare qui sinonimo di *res nullius* occupabile che, con l’occupazione, è sottratta momentaneamente agli usi comuni”.²⁴

La *crux* infatti, posta da D. 1.8.10, della presunta contraddizione tra ‘pubblico’ e comune, anche in seguito all’attuale interesse per i beni comuni e il susseguirsi di sempre più numerosi e recenti studi romanistici sulle *res communes omnium*,²⁵ sembra essere definitivamente risolta nel senso che il *litus*, come il

acutamente ha rilevato che l’aver avvertito l’esigenza di determinare il limite interno del lido, quello relativo al fondo litoraneo ed al massimo flutto invernale, e non il confine esterno della spiaggia verso il fronte marino, chiaramente indica che spiaggia e mare per la giurisprudenza romana godevano del medesimo regime.

²⁴ Fiorentini, *Fiumi e mari* (nt. 6) 451 s.; Purpura, “*Liberum mare*” (nt. 7) 185 ss.

²⁵ La letteratura più risalente può essere rintracciata in M. Pampaloni, *Sulla condizione giuridica delle rive del mare in diritto romano e odierno. Contributo alla teoria delle res communes omnium*, in *BIDR* 4, 1891, 197 ss.; E. Costa, *Le acque nel diritto romano*, Bologna 1919, 93 ss.; F. Maroi, *Sulla condizione giuridica del mare e delle sue rive in diritto romano*, in *RISG* 62, 1920, 199 ss., anche in Id., *Scritti Giuridici*, I, Milano 1956, 453 ss.; G. Branca, *Le cose extra patrimonium humani iuris*, in *Ann. Triestini di Dir. Econ. e politica dell’Univ. di Trieste* 12, 1941, 217 ss.; Scherillo, *Lezioni* (nt. 11) 83 ss.; G. Lombardi, *Ricerche in tema di ius gentium*, Milano 1946, 49 ss.; G. Branca, *Ancora sulle res publicae iuris gentium*, in *Studi in onore di E. Redenti*, I, Milano 1951, 179 ss.; A. Dell’Oro, *Le res communes omnium nell’elenco di Marciano*, in *Studi Urbinati* 31, 1962-1963, 239 ss.; P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, II.1. *La proprietà*, Milano 1966, 59 ss.; U. Robbe, *La differenza sostanziale fra res nullius in bonis e la distinzione delle res pseudo-marciane che “non ha né capo né coda”* I, Milano 1979, 118 ss.; Id., *La non classicità delle res communes omnium*, in *Studi in onore di Andrea Arena*, IV, Padova 1981, 2157 ss.; M. Sargenti, *Le res nel diritto del tardo impero*, in *Labeo* 40, 1994, 314 ss.; G. Pugliese, *Res publicae in usu populi e in patrimonio populi*, in Id., *Scritti giuridici (1985-1995)*, a cura di L. Vacca, Napoli 2007, 785 ss.; Ankum, *Litora maris* (nt. 6) 362 ss. La letteratura più recente in N. De Marco, *I loci pubblici dal I al III secolo. Le identificazioni dottrinali, il ruolo dell’usus, gli strumenti di tutela*, Napoli 2004, 11 ss.; Fiorentini, *Fiumi e mari* (nt. 6) 427 ss.; Id., *Fructus e delectatio* (nt. 8) 272 ss.; A. Palma, *Limitazioni negoziali all’esercizio della pesca*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, VI, Milano 2007, 30 ss.; F. Sini, *Persone e cose: res communes omnium. Prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione romanistica*, in *Diritto@Storia* 7, 2008, § 2; M.J. Schermaier, *Res communes omnium: The history of an idea from Greek philosophy to Grotian jurisprudence*, in *Grotiana* 30, 2009, 29 ss.; M. Fiorentini, *L’acqua da bene economico, a res communis omnium, a bene collettivo*, in *Analisi Giuridica dell’Economia* 1, 2010, 39 ss.; Triggiano, “*Conlega et familiaris meus*” (nt. 11) 381 s.; P. Maddalena, *I beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della Repubblica italiana*, in *Rivista di diritto pubblico italiano comparato, europeo* 19, 2011 (online in federalismi.it); Id., *I beni comuni nel diritto romano: qualche valida idea per gli studiosi odierni*, in *Rivista di diritto pubblico italiano comparato, europeo* 14, 2012 = *I beni comuni nel diritto romano. Qualche idea per il nostro tempo*, in *SDHI* 79, 2013, 1064 ss.; A. Schiavon, *Acqua e diritto romano: “invenzione” di un modello?*, in G. Santucci et al. (a cura di), *L’acqua e il diritto. Atti del Convegno tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento (2 febbraio 2011)*,

mare, era certamente libero e aperto all'uso di tutti, anche se frequentemente poteva essere qualificato da giuristi e letterati²⁶ come pubblico, per un complesso di motivi: ad esempio, per una rapida contrapposizione a privato,²⁷ o per una oscillazione tra 'soggezione in sovranità' e 'pertinenza comune dei cittadini', che il termine *publicus* poteva avere in antico.²⁸ Nerazio in D. 41.1.14 attesta che esso era ancora usato nel I-II sec. d.C. nel significato di *communis*.²⁹

Ma se la *crux* in D. 1.8.10 sembra essere ormai chiarita, persiste una esegesi di tale testo, che ha cercato di interpretarlo, intendendo la frase *ita quod mari occupatum sit, fieri publicum*, in maniera completamente diversa.

Traducendo il termine *mari* nella seconda parte del brano di Pomponio come "un dativo ablativale, un dativo agente alla greca",³⁰ si è ritenuto che qui si voglia alludere a quello spazio sottratto al mare stesso per l'avanzamento della linea di costa, che perderebbe così "la natura di *res communis omnium* per acquistare quella di *res publica*".³¹ Non dunque uno spazio sommerso dal mare,

Trento 2011, 126 ss.; Id., *Storia dei dogmi e individualità dei giuristi nell'interpretazione della categoria delle res communes omnium*, in Chr. Baldus et al. (a cura di), *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, Trento 2012, 601 ss.; L. Solidoro Maruotti, *Il civis e le acque*, in *Index* 39, 2011, 236 ss.; F. Ruschi, *Questioni di spazio: la terra, il mare, il diritto secondo Carl Schmitt*, Torino 2012, 71 ss.; R. Scevola, *Utilitas publica*, II. *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova 2012, 75 ss.; A.A. Monterreal, *La problemática del litus maris en derecho romano y supervivencia*, in *Anu. F.D.Univ. Cor.* 17, 2013, 563 ss.; A. Di Porto, *Res in usu publico e beni comuni. Il nodo della tutela*, Torino 2013, 45 ss.; M. Giagnorio, *Il contributo del civis nella tutela delle res in publico usu*, in *TSDP* 6, 2013, 21 ss.; Dani, *Il concetto giuridico di "beni comuni"* (nt. 20) 3 ss.; Masi Doria, *Litus maris* (nt. 6) 233 ss.; D'Amati, *Aedificatio in litore* (nt. 8) 654 ss.; Ead., *Brevi riflessioni in tema di res communes* (nt. 11) 341 ss.; E. Cangelosi, *Publica e communis. Acqua, mondo romano e beni comuni*, Roma 2014, 63 ss.; Dursi, *Res communes omnium* (nt. 11) 60 ss.; Lambrini, *Alle origini* (nt. 6) 394 ss.; Fiorentini, *Spunti volanti* (nt. 2) 77 ss.; A. Milazzo, *La configurazione e l'evoluzione della distinzione tra res in commercio e res extra commercium*, in Garofalo (a cura di), *I beni d'interesse pubblico I* (nt. 8) 373 ss.; Biscotti, *Sopravvenienze* (nt. 6) 31 ss.; M. Falcon, *Res communes omnium e diritto dell'outer space*, in *TSDP* 12, 2019, 21 ss.

²⁶ Ad es. in Plin. *nat. hist.* 10.50.96-97; testo segnalato da Scarano Ussani, *Ermeneutica e valori* (nt. 6) 163.

²⁷ Branca, *Le cose extra patrimonium humani iuris* (nt. 25) 218, seguito da Scarano Ussani, *Ermeneutica e valori* (nt. 6) 164.

²⁸ F. Vassalli, *Sul rapporto tra le 'res publicae' e le 'res fiscales' in diritto romano*, in *Studi Senesi* 25, 1908, 232 ss. = *Studi giuridici*, II, Milano 1960, 3 ss.

²⁹ D. 41.1.14: *Quod in litore quis aedificaverit, eius erit: nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt*; Scarano Ussani, *Ermeneutica e valori* (nt. 6) 163.

³⁰ Maroi, *Sulla condizione giuridica del mare* (nt. 25) 458 ntt. 6 ss. Invece Aloandro seguito da Costa, *Le acque nel diritto romano* (nt. 25) 97 proponeva l'integrazione di *quod mari in quod a mari*.

³¹ M.G. Zoz, *Riflessioni in tema di res publicae*, Torino 1999, 44 ss.

ma, al contrario, Pomponio e Aristone avrebbero voluto riferirsi a quel fondo marino prosciugato dalle acque quando il mare si ritira. Un fenomeno noto, in rapporto ai fiumi come *lenta recessio fluminis* o ‘alluvione impropria’.³²

Tale interpretazione, accettata da Gabriella Zoz, pur scontrandosi con notevoli ostacoli, è ancora seguita da altri,³³ nonostante si sia già rilevato che in tal modo non solo si perderebbe “un eloquente parallelismo” tra i due simmetrici ed inversi mutamenti di *status*,³⁴ ma anche che apparirebbe insolita la costruzione del verbo *occupari* con il dativo.³⁵

È vero, al contrario, che la coesistenza nella prima parte del testo di un ablativo ‘*in mare*’ con *e*, con un presunto ablativo *mari* con la *i*, nella seconda parte, è apparsa “una vera e propria incoerenza linguistica”,³⁶ facendo pertanto concludere per il dativo, ma poi si deve constatare che proprio Pomponio in D. 41.1.30.4 ha utilizzato nello stesso passo prima l’espressione ‘*in mare*’ e subito dopo quella ‘*in mari*’,³⁷ giocando e variando forse con l’alternanza dell’ablativo originario in *i* o in *e* del termine ‘*mare*’.³⁸ Il medesimo avvicendamento di ‘*in mare*’ e ‘*in mari*’ ricorre in uno stesso testo di Ulpiano,³⁹ ma anche nel *De lingua Latina* e nel *De re rustica* di Varrone.⁴⁰

³² Maroi, *Sulla condizione giuridica del mare* (nt. 25) 458 ntt. 6 ss.

³³ Spanu, “*Mare, et per hoc litora maris*” (nt. 6) 36, ma a p. 82 sembra contraddirsi; M. Falcon, *Res communes omnium. Vicende storiche e interesse attuale di una categoria romana*, in Garofalo (a cura di), *I beni di interesse pubblico I* (nt. 8) 133.

³⁴ Fiorentini, *Fiumi e mari* (nt. 6) 451; Purpura, “*Liberum mare*” (nt. 7) 185 ss.

³⁵ Circostanza già rilevata e definita “ben discutibile, anzi inusitata” dallo stesso Maroi, *Sulla condizione giuridica del mare* (nt. 25) 458 nt. 7; Zoz, *Riflessioni* (nt. 31) 45 nt. 142.

³⁶ Zoz, *loc. ult. cit.*

³⁷ D. 41.1.30.4 (Pomp. 34 *ad Sab.*): *Si pilas in mare iactaverim et supra eas inaedificaverim, continuo aedificium meum fit. Item si insulam in mari aedificaverim, continuo mea fit, quoniam id, quod nullius sit, occupantis fit.*

³⁸ Nel Digesto l’espressione *in mare* si riscontra quattordici volte (Gaio: D. 1.8.5.1; Pomponio: D. 1.8.10; Ulpiano: D. 9.2.27.21; Paolo: D. 14.2.2.5; Ulpiano: D. 19.5.14 pr.; Ulpiano: D. 25.1.1.3; Modestino: D. 28.7.27 pr.; 2; Meciano: D. 32.17; Giavoleno: D. 35.1.55; Ulpiano: D. 39.1.1.18; Pomponio: D. 41.1.30.4; Ulpiano: D. 43.8.2.8 [due occorrenze]; Modestino: D. 48.9.9 pr.), rispetto all’ablativo in *i*, che occorre undici volte, senza dunque alcuna preferenza di tempo o di giurista. Le due forme sembrano essere equivalenti e presenti già da Plauto in poi. Cfr. Ae. Forcellini, *Totius Latinitatis lexicon*, III, Patavii 1771, 184, *ad b. v.*

³⁹ D. 43.8.2.8-9 (Ulp. 68 *ad ed.*): [8] *Adversus eum, qui molem in mare proiecit, interdictum utile competit ei, cui forte haec res nocitura sit: si autem nemo damnum sentit, tuendus est is, qui in litore aedificat vel molem in mare iacit.* [9] *Si quis in mari piscari aut navigare prohibeatur, non habebit interdictum rell.* È interessante notare che le due espressioni *in mare* della prima parte del testo, come in D. 1.8.10 (Pomp. 6 *ex Plaut.*), sono riferibili ad Aristone. Cfr. D. 43.8.2.9.

⁴⁰ Varro *de ling. Lat.* 5.63 (*in mare*); 7.22 (*in ... mari*) o 5.73; *de re rust.* 3.17.9 (*in mare*) e 3.9.17 (*in mari*), ma anche *de re rust.* 1.7.7; 2.1.8.

Risolutiva, a mio avviso, è la circostanza, rilevata da Nicola De Marco, dell'esistenza di un inciso identico a quello di D. 1.8.10 (*quod mari ... occupatum sit*) in un testo di Paolo,⁴¹ ma con *mari* da intendere sicuramente in ablativo. Sarebbe ben strano che la medesima espressione possa essere intesa, una volta per riferirsi sicuramente alla spiaggia sommersa, un'altra al fenomeno opposto, al fondo marino cioè prosciugato.

In conclusione, non si può più affermare che “la *i* di *mari* della seconda parte è proprio in contrapposizione con quella *e*, per sottolineare il dativo e la diversità dei concetti espressi”⁴² o riferire il testo ancora alla cd. ‘alluvione impropria’,⁴³ che invece – quando si verificava, in base all’ampiezza – poteva determinare l’assegnazione dell’arenile al bene comune e ‘pubblico’ del *litus*, secondo la regola ciceroniana del *maximus fluctus*. La frase ‘*ita quod mari occupatum sit, fieri publicum*’ in D. 1.8.10 è dunque con certezza da intendere come riferita al fenomeno della trasgressione marina.

2. L’*insula in mari nata*

Il fenomeno opposto a quello della trasgressione marina, cioè quello della regressione, può determinare anche la formazione di un’isola. Il lento abbassamento del livello del mare, ma soprattutto i movimenti tettonici o vulcanici, con l’apporto continuo di materiali, possono causare la genesi naturale di una nuova isola, che può anche artificialmente nascere per l’intervento dell’uomo in seguito alla costruzione di una struttura elevata in mare o attraverso il taglio di un canale, che distacchi la terraferma dalla nuova formazione insulare.

Tali nesogonie marine, suscettibili di determinare anche significative problematiche giuridiche, vengono prese in considerazione nelle fonti greco romane soprattutto sotto il profilo del prodigio naturale e, solo in pochi testi, in riferimento alle conseguenze nell’ambito del diritto. E certo la comparsa di una nuova isola per un improvviso evento vulcano sismico, in un tratto di mare frequentato dai naviganti, imponendo *ex abrupto* la presenza di un nuovo spazio occupabile, che sconvolgeva l’originario contesto territoriale, determinava difficoltà, sia sul piano del diritto di proprietà, che su quello della definizione dei confini. Tale evento veniva inteso come un portento negativo espiable con una *supplicatio*, come sembra sia avvenuto nel 183 a.C. in riferimento all’appa-

⁴¹ D. 41.2.30.3 (Paul. 14 *ad Sab.*): *Item quod mari aut flumine occupatum sit, possidere nos desinimus* rell.

⁴² Zoz, *Riflessioni* (nt. 31) 45.

⁴³ Spanu, “*Mare, et per hoc litora maris*” (nt. 6) 36; Falcon, *Res communes omnium* (nt. 33) 133.

rizione di un'isola *haud procul Siciliam ... , quae non ante fuerat, novam editam e mari esse*.⁴⁴ Ma nel tentativo di ricondurre in un'ottica più razionale quanto di imprevedibile la natura poteva riservare, si tentava anche di spiegare il fenomeno della comparsa di una nuova terra in mare o attraverso l'accettazione di una teoria pneumatica, secondo la quale lo *spiritus*, cioè l'aria in movimento sarebbe stato il motore della nascita delle isole,⁴⁵ o l'ammissione di un equilibrio naturale globale da rispettare, *velut paria secum faciente natura quaeque hauserit hiatus alio loco reddente*.⁴⁶ Lungi dal contrastare il provvidenziale assetto cosmico, il complesso delle dinamiche geomorfologiche veniva dunque visto, in alternativa alla credenza nei *miracula*, come la cifra stessa di quella *concordia* che doveva regnare tra gli elementi, "quell'accordo che la natura stessa ha stabilito tra principi opposti e sul quale poggia l'ordinata armonia che pervade l'intero universo".⁴⁷

Sotto il profilo giuridico, come è noto, un diverso regime vigeva in diritto romano a seconda se l'*insula* emergesse nel fiume o dal mare. Nel primo caso accedeva ai fondi rivieraschi per la parte compresa tra le perpendicolari tirate dai punti estremi di ciascun fronte sulla linea mediana del letto. In presenza però di un *alveus derelictus* dal fiume o di una *insula in flumine nata* tra *agri limitati*, con confini fissati e sacri, la forza attrattiva dei fondi rivieraschi non poteva aver luogo e il nuovo territorio sarebbe stato anche liberamente occupabile.⁴⁸

In due soli testi, uno di Gaio già menzionato, l'altro di Paolo, si fa cenno al regime dell'*insula in mari nata*, dichiarandola occupabile, anche in questo caso, come *res nullius*.⁴⁹ La rarità del fenomeno, espressamente dichiarata nelle *Res*

⁴⁴ Liv. 39.56.6 e 39.46.5; C. Gabrielli, *Insula nova mari nata (Obseq. 4). Un caso di geopolitica*, in S. Conti (a cura di), *Tra religione e politica nel mondo classico, Atti dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Delegazione di Siena*, Ancona 2007, 64 ss.

⁴⁵ F. Borca, *Terra mari cincta. Insularità e cultura romana*, Roma 2000, 74 e testi citati in nt. 14.

⁴⁶ Plin. *nat. hist.* 2.88.

⁴⁷ Così Borca, *Terra mari cincta* (nt. 45) 82. Ampiamente sui tentativi di spiegazione razionalistica del fenomeno da parte di Strab. 1.3.16; 1.3.21, Sen. *nat. quaest.* 2.26 e altri, cfr. 71 ss.

⁴⁸ D. 41.1.7.3 (Gai. 2 *rer. cott.*): [*Insula*] *in flumine nata (quod frequenter accidit), si quidem mediam partem fluminis tenet, communis est eorum, qui ab utraque parte fluminis prope ripam praedia possident, pro modo latitudinis cuiusque praedii, quae latitudo prope ripam sit: quod si alteri parti proximior sit, eorum est tantum, qui ab ea parte prope ripam praedia possident*; cfr. anche Gai 2.72 e D. 43.12.1.6 (Ulp. 68 *ad ed.*): *Si insula in publico flumine fuerit nata inque ea aliquid fiat, non videtur in publico fieri. Illa enim insula aut occupantis est, si limitati agri fuerunt, aut eius cuius ripam contigit, aut, si in medio alveo nata est, eorum est qui prope utrasque ripas possident*. La letteratura sulla occupazione, l'accessione e gli incrementi fluviali è vasta, facilmente reperibile, e ciò ritengo esima dal richiamarla.

⁴⁹ D. 41.1.7.3 (Gai. 2 *rer. cott.*): *Insula quae in mari nascitur (quod raro accidit) occupantis fit. Nullius enim esse creditur*; D. 41.2.1.1 (Paul. 54 *ad ed.*): *Dominiumque rerum ex naturali possessione coepisse Nerva filius ait eiusque rei vestigium remanere in his, quae terra mari caeloque capiuntur: nam haec protinus eorum fiunt, qui primi possessionem eorum adprehenderint. Item bello capta et insula in*

Cottidianae, è stata ritenuta giustificazione sufficientemente valida per spiegare la scarsa attenzione della giurisprudenza romana e, forse, anche la semplicità e unanimità della soluzione giuridica adottata è stata stimata abbastanza convincente e giusta da non attrarre un reiterato interesse della romanistica.⁵⁰

Tuttavia le nesogonie vulcano sismiche furono un fenomeno meno infrequente di quanto dichiarato da Gaio, né appare adeguata la giustificazione elaborata per spiegare il silenzio totale delle fonti sulla, certo più frequente, occupazione di isole deserte, che cioè tale situazione fosse ormai “improbable à l'intérieur de la mer Méditerranée”, sotto l'impero greco romano.⁵¹

Vi erano certamente, come ancora oggi, moltissime isole rimaste deserte in Mediterraneo e tale occupazione, più che da fattori ambientali, come la scarsità di risorse idriche o alimentari, risultava condizionata da esigenze di sicurezza, che dovevano essere imprescindibilmente garantite per un insediamento stabile.⁵² L'essere ridotti in schiavitù, come ancora avvenne in uno degli ultimi tentativi di colonizzazione dell'isola di Ustica, l'8 settembre 1762, era pressoché certo per popolazioni isolate e non adeguatamente difese. E, anche se la pacificazione augustea del *Mare Nostrum* e la necessità di trovare rifugio in luoghi isolati nel periodo più buio dell'impero favorì gli insediamenti insulari, non vi è dubbio che sussistevano sempre molte *insulae desertae*.

L'occupazione di isole, siano state esse *novae* o preesistenti, *obiectae* o distanti dalla costa, poteva creare poi problemi, non solo privatistici, ma anche di competenze territoriali certo non insignificanti.

Gli episodi di nascita o di scomparsa di isole vulcaniche furono dunque frequenti e uno dei più antichi si rivela interessante per le problematiche pubblicistiche sottese:

Serv. Aen. 1.108: *SAXA LATENTIA ... haec autem saxa inter Africam, Siciliam et Sardiniam et Italiam sunt, quae saxa ob hoc Itali aras vocant, quod ibi Afri et Romani foedus inierunt et fines imperii sui illic esse voluerunt. Unde et Dido “litora litoribus contraria, fluctibus undas inprecor”. Quae arae a Sisenna “propitiae” vocantur. Alii*

mari enatam et gemmae lapilli margaritae in litoribus inventae eius fiunt, qui primus eorum possessionem nactus est.

⁵⁰ Solo J.-F. Gerkens, *Insula quae in mari nascitur occupantis fit. Nullius enim esse creditur*, Mosca, 29 giugno 2006, in *Ius Antiquum* 19, 2007, 90-95 (ripubbl. in francese con aggiunte e il titolo: *Insula quae in mari nascitur occupantis fit. Nullius enim esse creditur. Le cas de Ferdinandea vu par un romaniste*, in C. Cascione / C. Masi Doria (a cura di), *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, IV, Napoli 2007, 2177-2188) se ne è, in maniera specifica, di recente occupato, con riferimento comunque al caso ottocentesco dell'Isola Ferdinandea, visto dal punto di vista di un romanista.

⁵¹ Così Gerkens, *Insula* (nt. 50) 2180.

⁵² G. Purpura, *Ustica antica. Archeologia subacquea in un'isola mediterranea*, in *Centro Studi e Documentazioni dell'isola di Ustica*, Palermo 2010, 20 ss.

*dicunt Graecos haec saxa βωμοῦς appellare. Quidam insulam fuisse hunc locum tradunt, quae subito pessum ierit, cuius reliquias saxa haec exstare, in quibus aiunt Poenorum sacerdotes rem divinam facere solitos. Has aras alii Neptunias vocant, sicut Claudius Quadrigarius I Annalium “apud aras, quae vocabantur Neptuniae”. Varro de ora maritima lib. I “ut faciunt hi, qui ab Sardinia Siciliam aut contra petunt. Nam si utramque ex conspectu amiserunt, sciunt periculose se navigare ac verentur in pelago latentem insulam, quem locum vocant aras”.*⁵³

Il passo è stato inteso riferirsi agli anni attorno al 306 a.C., allorchando in un'isola sita tra l'Africa, la Sardegna, la Sicilia e l'Italia sarebbe stato concluso un *foedus* tra Romani e Cartaginesi per stabilire i rispettivi confini e delimitare le relative zone d'influenza marittima.⁵⁴ Successivamente l'isola sarebbe stata inghiottita dal mare, tranne alcuni scogli piatti sporgenti, che furono ritenuti un luogo sacro, denominato *Arae Neptuniae*, ove si sarebbero effettuati periodicamente sacrifici da parte dei Cartaginesi e, forse, anche dei Romani. Indipendentemente dall'identificazione del sito, che per alcuni potrebbe essere stato rintracciabile nella zona di Vulcanello nelle Isole Eolie, ove di nuovo nel 183 a.C., sarebbe riemersa un'isola,⁵⁵ la scelta come luogo del trattato di un isolotto, che sarebbe in seguito scomparso, non solo ne rivela la probabile natura vulcano sismica, ma indica anche che proprio il medesimo sito era oggetto di contestazione. Il ben più importante accordo sui confini e le rispettive zone d'influenza non avrebbe avuto motivo di essere stipulato giusto su di un isolotto sperduto in mezzo al mare se il medesimo, una *nova insula in mari nata*, ritenuta sacra, non fosse stata proprio la causa occasionale di un più ampio e articolato accordo.

Ancora nel 197 a.C., in seguito ad una eruzione vulcanica sottomarina nel mare Egeo, emerse dalla profondità di circa 300 m., tra *Thera* e *Therasia*, un'altra isola sacra (*Hiera*),⁵⁶ detta anche *Automate*, e di nuovo l'8 luglio del 46 d.C. a due stadi di distanza da *Thera* (m. 370 ca.), l'isola di *Thia*,⁵⁷ ma Plinio ne re-

⁵³ Cfr. anche Serv. *Aen.* 4.628: *Litora litoribus contraria aut quia in foedere cautum fuit, ut neque Romani ad litora Carthaginiensium accederent, neque Carthaginienses ad litora Romanorum: aut potest propter bella navalia accipi inter Romanos et Afros gesta. Fluctibus undas inprecor [post et] propter illud quod in foederibus similiter cautum est, ut Corsica esset media inter Romanos et Carthaginienses. pugnent ipsique nepotes potest et ad civile bellum referri.*

⁵⁴ A. Vollmer, *Die römisch-karthagischen Verträge*, in *RhM.* 32, 1877, 622 ss.; B. Scardigli, *I trattati romano-cartaginesi*, Pisa 1991, 150 ss.

⁵⁵ Gabrielli, *Insula nova mari nata* (nt. 44) 65. Cfr. Strab. 6.2.11 e Plin. *nat. hist.* 2.238.

⁵⁶ L. Büchner, *Hiera* 4, in *RE VIII.2*, Stuttgart 1913, col. 1396, linn. 48-60; Borca, *Terra mari cincta* (nt. 45) 74 ss. e la lett. ivi citata; principali fonti: Posid. *fragm.* 228 E-K; Strab. 1.3.16; Plin. *nat. hist.* 2.202; 4.70; Plut. *Pyth. Orac.* 11 (p. 399); Iust. 30.4.1-2; Amm. Marc. 17.7.13.

⁵⁷ R. Herbst, s.v. *Thia*, in *RE VI A.1*, Stuttgart 1936, col. 271; Borca, *Terra mari cincta* (nt. 45) 75. Le principali fonti antiche sono: Sen. *nat. quaest.* 6.21.1; Mela 2.111; Plin. *nat. hist.* 2.202;

gistra anche altre di *novae* in mezzo alle Eolie, nei pressi di Creta, una dotata di fonti calde, un'altra nel 126 a.C. nel golfo d'Etruria con grande quantità di pesci avvelenati fluttuanti intorno.⁵⁸ I fenomeni, descritti da Seneca / Posidonio con una precisione accostabile alle descrizioni ottocentesche dell'emersione e scomparsa dell'Isola Ferdinanda,⁵⁹ non sembrano avere più provocato, in un Mediterraneo ormai unificato sotto l'egemonia romana, problematiche di tipo internazionale, tranne forse nel caso più antico per il quale Strabone ricorda che i primi che ebbero l'audacia di navigare in quelle acque, approdando ed erigendo un tempio a *Poseidon Asphalaios* furono i Rodii, appunto *θαλαττοκρατοῦντες*.⁶⁰

Nel secondo libro della sua *Naturalis Historia* Plinio cerca di classificare la formazione e scomparsa di isole,⁶¹ passando in rassegna anche una serie di casi non vulcano sismici, come quelli derivanti dall'accumulo di materiali, l'apertura di canali, bradisismi per abbassamento del suolo o innalzamento delle acque. In tutti questi casi la natura *communis* e 'publica' del mare e del *litus*, che consentiva la libera occupazione ed *aedificatio*,⁶² ma anche la tutela del diritto di proprietà delle parti di fondi, separati o congiunti, offriva la rispettiva soluzione alla problematica dall'evento suscitata. Certo anomalo fu il secolare caso giuridico (adesso forse ripresentatosi alla ribalta della cronaca)⁶³ dell'Isola delle Femmine, nei pressi di Palermo, lentamente distaccatasi dalla terraferma e assegnata da Guglielmo II nel 1176 al Monastero di Monreale, ma rivendicata in vano dal proprietario dell'antistante costa, ancora nel 1320 e nel 1564, fino ad una, da ultimo risolutiva, decisione papale di Clemente VIII del 1599.⁶⁴

Un cenno, infine, ad un'altra secolare questione giuridica connessa questa volta alle isole edificate nel mare. Il giurista di Corfù Tommaso Diplovatazio nel suo *Tractatus de Venete urbis libertate et eiusdem imperii dignitate et privilegiis*,⁶⁵ tra il

4.70; Cass. Dio 60.29.2, 7 [Xiphil. *epit.* (Dindorf-Stephanus) 142, lin. 27]; Aur. Vict. *Caes.* 4.14; Oros. *hist.* 7.6.13.

⁵⁸ Plin. *nat. hist.* 12.89. Cfr. anche Sen. *nat. quaest.* 2.26.4-7.

⁵⁹ S. Mazzarella, *Dell'isola Ferdinanda e di altre cose*, Palermo 1984.

⁶⁰ Strab. 1.3.16.

⁶¹ Plin. *nat. hist.* 2.86.

⁶² Cfr. *supra*, 224.

⁶³ V. https://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/10/22/news/palermo_isola_delle_femmine_e_in_vendita-178975000/?ref=search.

⁶⁴ G. Purpura, *Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia. II – Isola delle Femmine (Palermo), Punta Molinazzo (Punta Rais), Tonnara del Cofano (Trapani), San Nicola (Favignana)*, in *Sicilia Archeologica* XVIII.57-58, 1985, 62.

⁶⁵ Venezia, Bibl. Naz. Marciana, Cod. Lat. XIV, 77 [= 2991] e *ibid.*, Cod. Lat. XIV, 74 [= 4056]; A. Mazzacane, *Tommaso Diplovatazio*, in *DBI* 40, Roma 1991, 249-254.

1521 e il 1528, per riprendere una nota “questionem propositam an Serenissimum dominium Venetorum de iure habeat superiorem, et sic an recognoscat imperatorem et an de facto fuit subpositum Imperio”, sviluppa ben sedici argomenti⁶⁶ essenzialmente fondati sul diritto romano e, in particolare, che Venezia era stata costruita “in mari et in littore maris”, beni che “sunt de iure naturali et sunt communia hominum”, e dunque *in nullius bonis*, suscettibili di essere acquistati per occupazione. Poiché si trattava di un’*insula in mari nata*, anche se artificiale, essa apparteneva *naturalis ratione* a chi la occupasse e poiché “de iure gentium civitates in mari edificate sunt ipsorum qui edificaverunt ... ex hac ratione Veneti pretendunt libertatem, quia non edificaverunt in solo alicuius ... Ecce ergo quod Baldus in specie tangit istum articulum et concludit quod Veneti sunt liberi.”⁶⁷

La risalente questione, probabilmente derivante da Baldo degli Ubaldi⁶⁸ e di grande importanza per Venezia,⁶⁹ si fondava tuttavia su di un presupposto geograficamente errato, poiché in verità la città era stata costruita, non in mare, ma in acque interne, una laguna appunto, e la differenza in diritto romano non era di poco conto e a tale dato geografico i romani erano sicuramente attenti, nei limiti naturalmente delle loro possibilità, consentendosi la libera pesca nel mare di tutti, salvo poi a pretendere dazi d’importazione per il pescato commerciale, e riservando invece i proventi delle acque interne a privati o a comunità locali, ammettendone le concessioni e lo sfruttamento patrimoniale.⁷⁰ Mare e spiagge non furono infatti mai considerati come *res publicae in patrimonio*, beni tali cioè da poter esser dati in concessione da parte di entità statali, ma piuttosto come “*res publicae in usu gentium*”, beni comuni cioè offerti alla fruizione di tutti gli uomini, a differenza delle acque interne, come fiumi, stagni, laghi, paludi e lagune, che potevano invece essere date in concessione e sfruttate dalle diverse comunità locali.⁷¹ La netta

⁶⁶ U. Petronio, “*Civitas Venetiarum est edificata in mari*”, in *Studi Veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Vicenza 1992, 171-185.

⁶⁷ Sulle sedici argomentazioni, con più ampi dettagli e riferimenti alle relative fonti, si veda Petronio, “*Civitas Venetiarum*” (nt. 66) 171 ss.; in appendice (179-185) è trascritto il *Tractatus de Venete urbis libertate et eiusdem imperii* di Diplovatazio. Cfr. F. Gaethalsii, *De Foelici et Infoelici Republica. Ad Senatam Brugensem*, Lovanii 1567: *Tales sunt Venetiae, Veneti enim praetendum libertatem, nec agnoscunt superiorem*.

⁶⁸ Petronio, “*Civitas Venetiarum*” (nt. 66) 174 e ntt. 31; 42-45; 47.

⁶⁹ P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, II.1. *La proprietà*, Milano 1966, 59 s.; Costa, *Le acque nel diritto romano* (nt. 25) 115; Sini, *Persone e cose* (nt. 25) § 3; T. Scovazzi, *Libertà o dominio nell’evoluzione del diritto del mare*, in G. Acquaviva / T. Scovazzi (a cura di), *Il dominio di Venezia sul Mare Adriatico nelle opere di Paolo Sarpi e Giulio Pace*, Milano 2007, 1 ss.

⁷⁰ Purpura, “*Liberum mare*” (nt. 7) 165 ss.

⁷¹ Fiorentini, *Fiumi e mari* (nt. 6) 434 ss.; Purpura, “*Liberum mare*” (nt. 7) 170 ss.

distinzione geografica, non sempre chiaramente evidente, determinò quindi numerose e protratte controversie giuridiche, risolte in un caso per l'intervento di un geografo, il celebre Artemidoro di Efeso, che ricevette l'onore dalla sua comunità di una statua d'oro eretta nel tempio di Artemide per la soluzione della questione favorevole alle rendite del tempio.⁷²

Il privilegio di Venezia, di essere una *civitas in mari fundata*, diversamente da quanto riferito da Diplovatazio, probabilmente era stato, in realtà, confutato da Baldo, il quale invece asseriva: “quod verum est, (libera) non tamen a iurisdictione Imperii. Si tamen illud mare esset Ecclesie, esset Ecclesie ... Mare proprie universaliter sumptum, est Imperatoris.”⁷³ Esso, in definitiva, si basava su di un dato che gli abitanti della laguna sapevano certamente inesatto⁷⁴ e infatti i Veneti della laguna dopo l'occupazione di Rivalto, nucleo originario di Venezia, continuarono ad offrire all'imperatore d'Oriente un atto di fedeltà che aveva ormai il significato, più che di una attestazione di sottomissione, di una proclamazione d'indipendenza nei confronti dei vicini Franchi, che ora governavano l'intera zona.⁷⁵ In base alle leggi dell'impero, la fondazione di Venezia in una laguna avrebbe dovuto invece condurre a conclusioni in realtà ben diverse dal privilegio vantato, ma la città adesso, più che legata alla terraferma e al decadente impero, appariva veramente e definitivamente proiettata verso il mare e i relativi liberi commerci.

3. D. 9.2.29.2: *serraculum ad navem ducendo*

Concludiamo infine questa raccolta di spunti sparsi sul mare e il diritto, dedicata al novantesimo genetliaco del prof. Marrone, con un passo controverso del commentario di Ulpiano *ad edictum*, in tema di responsabilità aquiliana:

D. 9.2.29.2 (Ulp. 18 *ad ed.*): *Si navis tua inpacta in meam scapham damnum mihi dedit, quaesitum est, quae actio mihi competeret. Et ait Proculus, si in potestate nautarum fuit, ne id accideret, et culpa eorum factum sit, lege Aquilia cum nautis*

⁷² G. Purpura, *Il geografo Artemidoro e la dogana dell'Asia*, in L. Desanti et al. (a cura di), *Per il 70. compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di facoltà*, Milano 2009, 355-362; L. Canfora, *Il viaggio di Artemidoro. Vita e avventure di un grande esploratore dell'antichità*, Milano 2010, 44 ss.

⁷³ Petronio, “*Civitas Venetiarum*” (nt. 66) 175.

⁷⁴ Gli abitanti di Padova, accampando pretese, avallarono, ad esempio, la favola che il 25 marzo 421, data leggendaria della fondazione, ad occupare un'isoletta deserta lungo il corso di profondo canale, il *rivus praealtus*, erigendo la chiesetta di San Giacomo di Rialto (S. Giacometto), fossero stati dei padovani. A. Zorzi, *La Repubblica del Leone. Storia di Venezia*, Milano 1980, cap. II: *Le origini*.

⁷⁵ S. Pesavento, *Rivalto*, in L. Bosio, *Le origini di Venezia*, Novara 1985, 56.

agendum, quia parvi refert navem immittendo aut serraculum ad navem ducendo an tua manu damnum dederis, quia omnibus his modis per te damno adficio: sed si fune rupto aut cum a nullo regetur navis incurrisset, cum domino agendum non esse.

Il testo, che è stato recentemente oggetto di un accurato contributo di Luccetta Desanti,⁷⁶ ha suscitato problemi soprattutto per la presenza di un termine marinaresco, non altrimenti documentato, dal quale dipende la corretta comprensione della fattispecie dannosa derivante dalla collisione tra una *navis* e una *scapha*. In caso d'incidente ci si chiede quale azione competesse al proprietario della più piccola imbarcazione. In base a un responso di Proculo, richiamato da Ulpiano, sarebbe stata esperibile nei confronti dei *nautae* l'azione derivante dalla *lex Aquilia, si in potestate nautarum fuit, ne id accideret, et culpa eorum factum sit*. A questo punto il testo procede elencando tre casi che potrebbero fare dubitare della responsabilità di costoro (1. *navem immittendo*; 2. *serraculum ad navem ducendo*; 3. *tua manu damnum dederis*), concludendo che poco importa, poiché *omnibus his modis per te damno adficio*.

La piena comprensione delle dinamiche prospettate dipende quindi da quell'*hapax legómenon* marinaresco, il termine *serraculum*, che sembra aver creato già una difficoltà al copista della *Florentina*, essendo stato emendato dal correttore (*servaculum*, corretto in *serraculum*). Non sembra dunque che possa sussistere un dubbio sulla correttezza della lezione '*serraculum*'. Né sembrano fondati i sospetti avanzati complessivamente o parzialmente sul testo.⁷⁷

Lucetta Desanti, "senza la pretesa di offrire una soluzione definitiva", cercando di ricostruire l'annosa questione, ritiene di potere ricondurre a tre proposte interpretative le ipotesi avanzate, fin da epoca risalente.

Negli antichi Glossari attribuiti a Cirillo e a Filosseno il termine è indicato come sinonimo di timone,⁷⁸ riferendo così il significato complessivo del testo ad una virata che avrebbe causato l'impatto. In tal modo è inteso da Accursio il termine che si rintraccia nella *Vulgata*, ma trasformandolo in *feraculum*, o direttamente modificandolo in *gubernaculum* in alcune edizioni cinquecentesche del Digesto, che propongono anche *a nave ducendo* (invece di *ad navem ducendo*).⁷⁹

⁷⁶ L. Desanti, *La nave e la scapha*, in Piro (a cura di), *Scritti per Alessandro Corbino* 2 (nt. 11) 365 ss.

⁷⁷ G. Beseler, *Einzelne Stellen*, in *ZRG RA* 43, 1922, 540 s.; F. Ghionda, *Sul magister navis*, in *RDN* 1, 1935, 343 nt. 1 e 344 nt. 1; F. De Martino, *In tema di stato di necessità, Diritto Economia e Società nel mondo romano*. I, Napoli 1995, 377 s.; diversamente per tutti Desanti, *La nave e la scapha* (nt. 76) 367 s.

⁷⁸ Ps.-Cyrillus, *Glossae Graeco-Latinae*, in *CGL* II 407: "πῆδάλιον gubernaculum clavum serraculum". Anche in Ch. Labbé, *Cyrilli, Philoxeni Aliorumque Veterum Glossaria Latino-Graeca, et Graeco-Latina*, Lutetiae Parisiorum 1679, 241; Desanti, *La nave e la scapha* (nt. 76) 369 nt. 15.

⁷⁹ Desanti *La nave e la scapha* (nt. 76) 370 s.

La seconda interpretazione si riscontra nei Basilici⁸⁰ e, accolta da Cuiacio, si riferisce ad un *kóntos* (*contus*), il mezzomarinaio impiegato per accostare o respingere le imbarcazioni, raccogliere cime o corpi morti galleggianti soprattutto nella manovra d'ormeggio. In tal caso il danno sarebbe stato prodotto da tale robusto attrezzo. Ma sono stati proposti anche altri attrezzi nautici, come reti o ancore.⁸¹ La recente traduzione italiana del Digesto accoglie infatti la soluzione del salpare l'ancora per spiegare la controversa frase.⁸²

Nella terza ingegnosa ipotesi il *servaculum*, e non il *serraculum*, sarebbe stata la stessa *scapha* incidentata, che avrebbe urtato la nave danneggiandosi, poiché da essa sarebbe stata trascinata. In quanto in grado di accogliere l'equipaggio in caso di pericolo o di conservare il pescato, come ammettono Turnèbe, Godefredo ed altri,⁸³ essendo a traino della nave, avrebbe potuto urtare l'imbarcazione più grande. Quest'ultima proposta presenta il vantaggio di prospettare una fattispecie correlata in maniera speculare all'espressione del testo che immediatamente la precede: *navem immittendo*. L'impatto cioè si sarebbe nel primo caso verificato dirigendo la nave contro la *scapha* (*navem immittendo*), nel secondo, al contrario, trascinando la *scapha* verso la nave (*servaculum ad navem ducendo*). Resterebbe però scollegata la terza ipotesi (*an tua manu damnum dederis*) dalle prime due, che si realizzerebbero pur sempre sotto la direzione, e quindi, per mano dei *nautae*. Inoltre, come osserva Desanti, in tal caso le prime due ipotesi non sarebbero sufficientemente differenziate tra di loro, verificandosi in entrambi i casi "una fattispecie tutto sommato corrispondente".⁸⁴

Altre fondate obiezioni sono sollevate dalla medesima studiosa nei confronti delle numerose proposte avanzate, per concludere infine che "lo scontro dannoso poteva essere addebitato alla nave e ai responsabili del suo movimento, non solo quando quest'ultima fosse stata lanciata contro la più modesta imbarcazione, ... ma anche qualora la dinamica fosse stata inversa, e dunque la *scapha* – destinata fatalmente ad avere la peggio – fosse stata indotta a collidere con la

⁸⁰ B. 53.2.5.

⁸¹ Per tutte queste ipotesi si veda Desanti, *La nave e la scapha* (nt. 76) 370 ss.

⁸² In S. Schipani (a cura di), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, II, Milano 2005, 252 s. il testo è così tradotto in italiano: "Se la tua nave, essendosi scontrata con il mio battello, mi ha arrecato danno, si pose la questione su che azione mi competesse. E Proculo afferma che, se fu in potestà dei marinai che ciò non accadesse, e ciò sia stato fatto per loro colpa, si deve agire in base alla legge Aquilia contro i marinai <stessi>, perché poco importa se tu abbia arrecato il danno facendo avanzare la nave o levando l'ancora o con la tua mano, perché in tutti questi modi io subisco un danno da parte tua, ma se, rottasi la fune, o non essendo governata da nessuno, la nave fosse venuta contro <la mia>, non si deve agire contro il proprietario."

⁸³ Desanti, *La nave e la scapha* (nt. 76) 370 ss.

⁸⁴ *Op. ult. cit.* 376.

nave”,⁸⁵ rilevando che un principio non dissimile sembrerebbe desumersi dal successivo par. 4 del frammento di Ulpiano, che sanciva “la responsabilità del *gubernator* ... della nave danneggiante, per non aver saputo evitare l’impatto, ancorché questa imbarcazione, per l’appunto, non avesse investito, ma fosse stata investita dalla nave danneggiata”.⁸⁶

Tralasciando la possibile obiezione della ripetizione di “una fattispecie tutto sommato corrispondente” a quella precedente, che si potrebbe eccepire anche in questo caso, resta il grave dubbio circa l’ineludibile responsabilità addebitata in ogni caso ai conducenti uno scafo pesante, più difficile da manovrare, la *navis* appunto, francamente incomprensibile per ragioni nautiche, valide allora, come ancora oggi, rispetto ad una *scapha* investitrice, certamente più agile e manovriera.

A mio avviso, i tre casi che potrebbero suscitare qualche incertezza sulla responsabilità dei *nautae* in D. 9.2.29.2 (1. *navem immittendo*; 2. *serraculum ad navem ducendo*; 3. *tua manu damnum dederis*) dovevano essere correlati da un unico filo logico, perseguito e riferito ad un’unica manovra, quella dell’attracco (*navem immittendo*).

L’*immittere navem* indicava certamente l’ingresso della nave in una foce o canale, ma soprattutto in un porto, riferendosi così alla manovra di attracco alla banchina, quando la responsabilità dei marinai imbarcati per danni arrecati a scafi circostanti avrebbe potuto essere più alta e controversa. In tale circostanza il misterioso *serraculum* che dalla banchina si trasferisce sulla nave, e che potrebbe far dubitare della responsabilità dei marinai imbarcati, con facilità potrebbe essere la grossa gomina d’ormeggio che gli ormeggiatori lanciavano con vari ausili verso la nave per ‘serrarla’ alla banchina (*serraculum ad navem ducendo*). Infatti con tale movimento alternato, come quello di una sega, che va e viene (*serrare*), di una gomina che deve essere tempestivamente stretta, in tale momento appunto, potrebbe porsi il dubbio della responsabilità dei *nautae* per un impatto contro imbarcazioni circostanti, causato, ad esempio, da un errato lancio degli ormeggiatori in terra. A tal punto il testo coerentemente conclude che la responsabilità nell’attracco è sempre dei marinai imbarcati, anche se il lancio degli ormeggiatori è stato scorretto, o invece (terza ipotesi) corretto e il danno è stato provocato dagli imbarcati nel serrare la nave alla banchina (*an tua manu damnum dederis*). A riscontro conclusivo di tale esegesi il testo prosegue coerentemente menzionando un eventuale danno per accidentale rottura della

⁸⁵ *Op. ult. cit.* 380.

⁸⁶ D. 9.2.29.4 (Ulp. 18 *ad ed.*): *Si navis alteram contra se venientem obruisset, aut in gubernatorem aut in ducatorem actionem competere damni iniuriae Alfenus ait: sed si tanta vis navi facta sit, quae temperari non potuit, nullam in dominum dandam actionem: sin autem culpa nautarum id factum sit, puto Aquiliae sufficere.*

fune (di ormeggio, quindi *serraculum*) o impossibilità assoluta di governo (*sed si fune rupto aut cum a nullo regeretur navis incur<r>isset*), circostanze tutte che, questa volta, escludono per forza maggiore la responsabilità del *dominus navis* e dei marinai imbarcati (*cum domino agendum non esse*).⁸⁷

Vi è da chiedersi infine da dove derivi questa competenza nell'impiego di un linguaggio tecnico marinaresco, che Ulpiano reiteratamente dimostra,⁸⁸ tale da risultare quasi incomprensibile agli eruditi, pressoché suoi contemporanei.

A mio avviso, la padronanza di termini tecnici nautici da parte di Ulpiano scaturisce dalla nascita in una città di mare come Tiro, ma soprattutto dalla carica di prefetto dell'annona, compito strettamente collegato alle attività portuali, ricoperto tra il 222 e il 228.⁸⁹

Il recente riconoscimento nel P. Bingen 77 di un frammento di un registro di un grande porto del II sec. d.C. con dati molto dettagliati, relativi all'approdo in due soli giorni di ben undici navi in un scalo, forse Alessandria, con indicazioni precise e tecniche riguardanti il luogo di partenza (una granaria proveniente da Ostia di ben 22500 artabe), il carico trasportato, il tipo di nave,

⁸⁷ D. 9.2.29.2 (Ulp. 18 *ad ed.*) potrebbe, pertanto, essere a mio avviso tradotto in tal modo: "Se la tua nave, essendosi scontrata con il mio battello, mi ha arrecato danno, si pose la questione su che azione mi competesse. E Proculo afferma che, se fu in potestà dei marinai che ciò non accadesse, e ciò sia stato fatto per loro colpa, si deve agire in base alla legge Aquilia contro i marinai, perché poco importa se il danno sia stato arrecato facendo attraccare la nave o lanciando la gomina d'ormeggio alla nave o con la tua mano, perché in tutti questi modi io subisco un danno da parte tua, ma se, rottasi la fune, o non essendo governata da nessuno, la nave fosse venuta contro <la mia>, non si deve agire contro il proprietario". È evidente che, in base a tale esegesi, la gomina d'ormeggio (*serraculum*), veniva lanciata dalla banchina verso la nave, come appunto si evince dal testo, diversamente dalla manovra che potrebbe anche essere eseguita, che poteva prevedere il lancio dalla nave alla banchina. Per ragione pratiche e di spazio a bordo, nei punti di ormeggio nei grandi porti, in prossimità delle bitte o dei corpi morti galleggianti (*sphairones*), veniva tenuta una trappa, agganciata a una grossa gomina per l'attracco, come avviene ancora oggi, la quale poi, alla partenza, veniva ritirata in terraferma, determinando quel movimento alternato in avanti e indietro, proprio del *serraculum*. Deve registrarsi che nel dialetto siciliano per 'sirràculu' si intende un seghetto, "sorta di piccola sega senza telaio, e con un manichetto". Cfr. V. Mortillaro, *Nuovo Dizionario Siciliano Italiano*, Palermo 1881, 1029, s.v. *sirràculu*; o anche il sito "salviamo il siciliano" (<http://www.salviamoilsiciliano.com/come-si-dice/dizionario/>).

⁸⁸ Ad es. il termine *χειρέμβολον* in D. 4.9.1.3 (Ulp. 14 *ad ed.*), ma anche *mesonauta*, *ναυφύλαξ* e altri, utilizzati nel diritto marittimo greco-romano e attraverso l'editto discussi nei relativi commentari. Cfr. G. Purpura, *Il χειρέμβολον e il caso di Saufeio: responsabilità e documentazione nel trasporto marittimo romano*, in *AUPA* 57, 2014, 130; L.R. Ménager, «*Naulum*» et «*receptum rem salvam fore*». *Contribution à l'étude de la responsabilité contractuelle dans le transport maritime, en droit romain*, in *RHD* 37, 1960, 196 s.; 203; J. Rougé, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'empire romain*, Paris 1966, 218; C.M. Moschetti, s.v. *Nave (Diritto romano)*, in *ED* 27, Milano 1977, 570; K.M.T. Atkinson, *Rome and the Rhodian Sea-Law*, in *Iura* 25, 1974, 91 nt. 157, e soprattutto N. De Marco, *Un problema minimo: il χειρέμβολον*, in *SDHI* 65, 1999, 357.

⁸⁹ T. Honoré, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002, 14.

la stazza, la durata del viaggio, la denominazione dell'imbarcazione, il proprietario, il comandante, il personale di bordo, l'individuo per conto del quale il carico veniva trasportato e, forse, persino la precisazione della banchina d'attracco destinata alle diverse imbarcazioni approdate,⁹⁰ ci dimostra quanto doveva essere vivace e pratica la competenza dei funzionari marittimi romani, e in particolare di un prefetto dell'annona, che operava in sintonia con i preposti portuali, nel centro dell'impero, in un momento di massimo sviluppo e fulgore. Ricordiamo che l'unico regolamento portuale a noi pervenuto, affisso il 17 settembre 210 d.C. a *Portus*, per disciplinare il prelievo della sabbia da una zona precisa del grande porto di Roma e in una quantità prestabilita da parte dei *saborrarii* per zavorrare le navi, e che fa riferimento ad un *corpus* di principii tratteggiati dei precedenti prefetti, è stato appunto emesso da un prefetto dell'annona, *T. Messius Exstricatus*, quasi contemporaneo di Ulpiano, che svolgeva le sue mansioni direttive di approvvigionamento della capitale dell'impero in stretto contatto con i funzionari portuali.⁹¹

⁹⁰ P. Heilporn, *Registre de navires marchands*, in M. Lama / H. Melaerts (a cura di), *Papyri in honorem Johannis Bingen octogenarii (P. Bingen)*, Leuven 2000, 339-359; *praecipue* 344; H.-J. Drexhage / K. Ruffing, *P. Bingen 77 und der Handel zwischen Asia Minor und Ägypten*, in *Vom Euphrat bis zum Bosphorus. Kleinasien in der Antike. Festschrift für Elmar Schwertheim zum 65. Geburtstag*, Bonn 2008, 153-165.

⁹¹ *AE* 1977 n. 171: *Sicut coram praecepit | v(ir) p(erfectissimus) Messius Exstricatus | praefectus ann(onae) titulus ponetur | qui demonstrat, ex quo loci | in quem locum saborrariis | saborram tollere liceat; factum | autem opus est ut idem titulo | retro omnium praefectorum | litterae instruantur quibus | de podismo est statutum quibusque | suam auctoritatem idem v(ir) p(erfectissimus) | manere praecipit; titulus | scribitus (sic) per | Iulium Maternum | (centurionem) fr(umentariorum) XV kal(endas) Octobr(es) | Faustino et Rufino co(n)s(ulibus), | cura(m) agente M(arco) Vargunteio | Victore* ("Conformemente a quanto ha ordinato apertamente l'eccellentissimo signore Messio Estricato, prefetto dell'annona, sarà posta un'iscrizione che indichi da qual punto fino a qual punto ai zavorratori sia lecito cavare zavorra; e l'opera fu fatta in modo che in pari tempo sul retro dell'iscrizione siano raccolte le ordinanze di tutti i prefetti con cui furono prese decisioni sulla pedatura e alle quali lo stesso eccellentissimo signore ordina rimanga validità. Il cartello fu scritto per tramite di Giulio Materno centurione frumentario il 17 settembre, essendo consoli Faustino e Rufino, per cura di Marco Vargunteio Vittore") (trad. di G. Iacopi, in O. Testaguzza, *Portus*, Roma 1970, 76); M. Cébeillac-Gervasoni, *Apostilles à une inscription de Portus. T. Messius Exstricatus et les saborrarii*, in *PdP* 187, 1979, 267-277; P.A. Gianfrotta, *Note di topografia marina e marittima*, in *Rivista di Topografia Antica* 15, 2005, 17; E. Nantet, *Les activités de lestage dans le monde antique: l'exemple de la corporation des lesteurs à Ostie (II moitié du II siècle ap. J.-C. – début du III siècle ap. J.-C.)*, in J. Napoli (a cura di), *Ressources et activités maritimes des peuples de l'Antiquité*, Boulogne sur mer 2008, 515-521.

